



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO

Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti

**ATTO NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI "MEDICO
COMPETENTE" DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 NR. 81 PER LE
ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE LAZIO E MILITARI DIPENDENTI-
ANNO 2016. CIG ZBC1711580**

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di febbraio in Roma, presso il Reparto T.L.A.
Lazio della Guardia di Finanza, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

FRA

la Dott.ssa Debora Leone, nata a Telese Terme (BN), il 04/03/1974 e residente in
Presenzano (CE), Via S. Rocco nr. 28/b, Partita Iva nr. 01389520626 - C.F.
LNEDBR74C44L086Q, nel prosieguo denominata **professionista**;

E

il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio Guardia di Finanza con sede in
Roma, Via Aurelia Antica n. 443, Codice Fiscale 80195730587, rappresentato dal
Magg. Fabio Gobbi, nato a Cerveteri (RM), il 18/01/1962 codice fiscale
GBBFBA62A18C552G, domiciliato per la carica di Capo Gestione Amministrativa, in
Roma, nella sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio, il quale in virtù
dell'art. 97 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23/5/1924 nr. 827, interviene in
quest'atto in nome e per conto del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio,
nel prosieguo denominato **Ente**.

PREMESSO

- che il Comandante Regionale Guardia di Finanza in qualità di datore di lavoro necessita per lo svolgimento della propria attività la figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria sulla medicina del lavoro (D.Lgs 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni);

- che la professionista è rimasta seconda aggiudicataria della procedura comparativa mediante gara in economia avviata con bando pubblico sul profilo del committente del 22/12/2015 e conclusa con l'aggiudicazione avvenuta in data 21/01/2016 da apposita commissione giusto verbale nr. 06 in pari data;

- che il primo aggiudicatario ha rinunciato all'incarico con nota nr. 65743/16 del 12/02/2016; gli anzidetti comparenti

STIPULANO E CONVENGONO

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1 - Compiti

La professionista dovrà adempiere ai compiti previsti dalla normativa vigente e a quanto previsto nel capitolato tecnico allegato al presente atto e sottoscritto per accettazione dalla stessa.

La stessa non risulta essere incompatibile con il divieto sancito dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, né essere incorsa in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/03/2016 al 31/12/2016. Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere eventualmente prorogato per una mensilità, fino al 31 gennaio 2017, al solo fine di poter esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista.

Articolo 3 - Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di cinque giorni, senza che la professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa per tale soluzione tranne che per il pagamento delle prestazioni fino ad allora effettuate.

La convenzione sarà altresì comunque risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli senza possibilità di risarcimento:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in caso di frode, di negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata;

d) nel caso in cui l'attività danneggi direttamente, indirettamente o produca comportamenti lesivi degli interessi dell'Amministrazione o si riveli anche minimamente dannoso per il morale e la motivazione del personale;

e) in caso d'interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo. Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione. L'esecuzione in danno non esime la professionista dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione. La Professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, co. 3, del Codice civile, con preavviso di novanta giorni.

Articolo 4 – Valore del contratto e pagamenti

La professionista ha diritto ad un compenso mensile di €. 583,33 oneri inclusi e quindi un importo totale di €. 5.833,30 oneri inclusi per il periodo dal 1/3/2016 al 31/12/2016.

Il pagamento dei compensi avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa emissione di una fattura elettronica riportando su di essa:

- il Codice Univoco Ufficio del Reparto T.L.A. Lazio : X4RKL0;
- gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura elettronica per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ciascun mese e dovrà essere in linea con il regime contabile optato dalla professionista. Modalità temporali differenti di emissione possono essere concordate direttamente dal professionista con l'Amministrazione. La fattura dovrà essere intestata a: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – Via Aurelia Antica, 443 – 00165 Roma (C.F. 80195730587). Non è concessa la cessione del credito a terzi.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, cui provvederà d'ufficio questo Ente.

Articolo 5 – Inadempienze e Penalità

In caso d'inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da parte della professionista, quale ne sia la causa, l'Amministrazione applicherà le penali previste dall'art. 53 del capitolato generale d'oneri della Guardia di Finanza.

Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione su segnalazione dell'inadempimento fatta dal responsabile dell'esecuzione contrattuale nella persona del Capo Ufficio Logistico del Reparto T.L.A. Lazio o da colui che ne svolge

temporaneamente le funzioni, previa contestazione alla professionista. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

Articolo 6 – Subappalto

Il servizio affidato in concessione con la presente convenzione non può essere in alcun caso affidato in sub-appalto.

Nel caso in cui in uno o più giorni in cui sono previste le sedute la professionista non possa presenziare per motivi urgenti di carattere eccezionale e personale, da comunicare preventivamente al Capo Ufficio Logistico o a colui che ne svolge le funzioni, la medesima, avrà l'obbligo di recuperarle successivamente.

La professionista comunicherà eventuali impedimenti al Capo Ufficio Logistico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, con un preavviso di almeno sette giorni o verbalmente nei casi di urgenza ed è obbligata a sue spese a farsi coadiuvare o sostituire da un Medico Competente autorizzato e iscritto all'albo del Ministero della Salute, senza alcun onere, di qualunque tipo, a carico dell'Amministrazione. In caso di attivazione la professionista, con la massima urgenza, comunicherà l'identità del medico sostituto-coadiuvante.

Articolo 7 - Assicurazione ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La professionista è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, la professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico e

dichiara la propria regolarità contributiva.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

Articolo 8 – Clausola di riservatezza

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a sua conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Articolo 9 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. La presente obbligazione redatta in carta semplice è soggetta a registrazione solo in caso di uso con oneri di registrazione e di bollo a carico esclusivo della professionista.

Articolo 10 – Disposizioni e regolamenti

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione valgono le norme contenute nel:

- “Capitolato Generale d’Oneri per la Guardia di Finanza”, approvato con Decreto Ministeriale nr. 181 in data 24.10.2014, che il contraente dichiara di ben conoscere e

accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte

integrante;

- D. Lgs 30/3/2001 nr. 165;

- la circolare nr. 86778/15 del 24/3/2015 del Comando Generale della Guardia di

Finanza – Direzione di Amministrazione con annessa direttiva tecnica recante la

disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione del Corpo della Guardia di

Finanza;

- R.D. 18/11/1923 nr 2440 e relativo regolamento di attuazione.

La professionista dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente

le disposizioni del presente contratto. In particolare, con riferimento agli articoli 1341

e 1342 c.c., dichiara espressamente di accettare incondizionatamente quelle

riportate agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della presente scrittura privata.

LA PROFESSIONISTA

PER L'AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Debora Leone

Maggiore Fabio Gobbi